



15479.17

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Udienza pubblica in  
data 19/4/2017

OGGETTO  
Opposizione allo stato p  
sivo

R.G.N. prova 27310/14  
cron. 15479  
Rep. C.I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aniello Nappi	Presidente
dott. Rosa Maria Di Virgilio	Consigliere
dott. Francesco Antonio Genovese	Consigliere
dott. Maria Acierno	Consigliere
dott. Aldo Angelo Dolmetta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Beton Risack GmbH, , domiciliata in Roma, via

, come

da mandato in calce al ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento ZH General Construction Company s.p.a., domiciliato,  
in Roma, Circonvallazione che

513  
2017



to dei crediti della impresa appaltatrice nei confronti della stazione appaltante.

Il ricorso è inammissibile, benché proponga un'interpretazione del d.lgs. n. 163 del 2006 già recepita in un precedente di questa corte.

Vero è infatti che secondo tale precedente, «ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'art. 111 legge fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo soddisfacente destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio» (Cass., sez. I, 5/3/2012, n. 3402). Ma come ha precisato la giurisprudenza successiva, « l'ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potrà trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento da parte del committente P.A. il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006» ((Cass. sez. VI, 16/2/2016, n. 3003, Cass., sez. VI, 22/3/2017, n. 7392). Sicché è necessaria l'allegazione, qui del tutto assente, di un'effettiva e concreta funzionalità del pagamento alla procedura concorsuale.

Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di specificità, con la conseguenza che ne risulta preclusa l'invocata rimessione alle Sezioni unite.

D'altro canto gli argomenti esposti nel decreto impugnato e ripresi dalla controricorrente appaiono idonei a rimettere in discussione il precedente del 2012, perché il riconoscimento di una particolare tutela alle imprese subappaltatrici in appalti pubblici è indiscusso, ma attiene al loro rapporto con le imprese appaltatrici, non può incidere sugli interessi degli altri creditori concorsuali nel caso di fallimento di tali imprese. Sicché non può riconoscersi la prededuzione a un credito che non ha alcun rapporto né genetico né funzionale con la procedura concorsuale.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 19 aprile 2017

Il Presidente estensore  
(dr. Aniello Nappi)

Depositato in Cancelleria

il 22 GIU 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Franca Calderola

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Franca Calderola